

Comunicazione n. DI/98063298 del 30-7-1998

inviata alla banca ...

Oggetto: Ricezione di ordini di negoziazione di strumenti finanziari via Internet

Con lettera del ... codesta Banca ha sottoposto alla scrivente Commissione un quesito concernente la compatibilità della ricezione degli ordini tramite la rete Internet con gli obblighi di attestazione degli ordini di cui all'art. 29 del regolamento Consob n. 10943/1997 #¹, ora sostituito dall'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998 #².

Codesta Banca offrirebbe infatti ai propri clienti la possibilità di impartire ordini tramite Internet avvalendosi di un apposito software, che consentirebbe:

- l'interfaccia con la procedura di inserimento degli ordini nel Mercato Telematico Azionario e nel Mercato Ristretto;
- l'identificazione del cliente tramite codice utente, P.I.N. e password;
- la crittografia dei dati trasmessi tramite Internet;
- la registrazione di tutta l'operatività del cliente.

Codesta Banca chiede come le sopra descritte modalità di ricezione degli ordini si concilino con:

- l'obbligo, di cui all'art. 60, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998, di rilasciare all'investitore, all'atto del ricevimento degli ordini presso la sede legale o le dipendenze, un'attestazione cartacea contenente il nome dell'investitore, l'orario e la data di ricevimento dell'ordine nonché gli elementi essenziali dell'ordine stesso e le eventuali istruzioni accessorie;
- l'obbligo, di cui all'art. 60, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998, di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.

In proposito si osserva preliminarmente che la ricezione degli ordini tramite Internet costituisce modalità di prestazione del servizio di negoziazione sicuramente ammessa, in ragione della ampia discrezionalità nella definizione dei modi di svolgimento della propria attività che la disciplina di settore accorda agli intermediari autorizzati.

Per quanto attiene agli obblighi di attestazione degli ordini, la mancata previsione espressa della fattispecie in esame nel citato articolo 60 del regolamento Consob n. 11522/1998 richiede di valutare la possibilità di applicare in via analogica una o più delle regole stabilite con riferimento ai casi specificamente contemplati nello stesso art. 60.

Al riguardo si rileva che l'utilizzo della rete Internet rende tecnicamente possibile la

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

² La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

trasmissione al cliente, all'atto del ricevimento dell'ordine, di un'attestazione completa di tutti gli elementi richiesti dall'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998.

Si ritiene pertanto che codesta Banca sia tenuta a rilasciare al cliente l'attestazione di cui al cui all'art. 60, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 avvalendosi della stessa rete Internet, con l'avvertenza che le modalità tecniche utilizzate dovranno consentire al cliente di acquisire la disponibilità dell'attestazione su supporto duraturo.

Il quesito posto da codesta Banca fa altresì riferimento alla interconnessione del software di ricezione degli ordini dalla clientela con la procedura utilizzata per l'inserimento degli ordini nel Mercato Telematico Azionario e nel Mercato Ristretto.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 3.2.3 (Interconnessione ai mercati) del regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. prevede che:

- i clienti degli operatori ammessi alle negoziazioni possano essere interconnessi ai mercati, e ciò esclusivamente per il tramite degli operatori medesimi (comma 1, lettera a);

- ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni gli operatori siano tenuti a:

a) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi attraverso interconnessioni;

b) dotarsi di personale addetto al controllo del flusso degli ordini, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3.1.3, comma 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) inibire, su richiesta della Borsa Italiana, l'accesso per il tramite delle interconnessioni che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni (comma 3).

Resta inteso che nella prestazione del servizio di negoziazione secondo le modalità sopra indicate dovrà essere comunque assicurato il rispetto da parte di codesta Banca delle disposizioni applicabili del libro III del regolamento Consob n. 11522/1998, con particolare riguardo all'art. 29 (Operazioni non adeguate) e all'art. 32, commi 1 e 2 (Priorità; Rifiuto di eseguire un ordine), nonché delle disposizioni in materia di deposito a garanzia; a tal fine codesta Banca dovrà predisporre e rendere operative le necessarie procedure aziendali.

p. IL PRESIDENTE
Marco Onado